

**AS506 - COMUNE DI TIRANO (SO) - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Roma, 20 febbraio 2009

Comune di Tirano  
Area amministrativa

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 20 gennaio 2009, concernente l'individuazione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Come già affermato, tra l'altro, nella segnalazione AS399 - *Somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Verona - Attività di ottico nel Comune di Porto Empedocle*<sup>1</sup> (di cui si allega copia), l'Autorità ritiene che il mantenimento di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali di somministrazione di alimenti e bevande fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta nel settore economico interessato.

Peraltro, l'Autorità ritiene che, nell'adottare un nuovo strumento di programmazione, codesta amministrazione non possa ignorare i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale, la quale prevede non solo il divieto di subordinare il rilascio di un'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una domanda di mercato (*art. 14, punto 5*), ma anche che gli stessi regimi autorizzatori debbano considerarsi derogatori ed eccezionali, ed essere via via sostituiti con sistemi di verifica e controllo *ex post* (*art. 9*).

Sebbene il termine per il recepimento della Direttiva scada il 28 dicembre 2009, in considerazione della natura programmatica dell'atto che codesta amministrazione si accinge ad adottare, in grado di esplicitare i propri effetti su un arco temporale prolungato, l'Autorità ritiene che la fissazione di limiti quantitativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali possa pregiudicare l'effetto utile della normativa comunitaria nel momento in cui essa entrerà in vigore.

L'Autorità, in conclusione, auspica che codesta amministrazione, in procinto di redigere il regolamento comunale in materia, si astenga dall'individuare meccanismi che limitino il numero di soggetti attivi nella somministrazione di alimenti e bevande. Soltanto il libero esplicarsi delle dinamiche competitive è in grado di definire la quantità e la dimensione degli operatori economici presenti su un determinato mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

---

<sup>1</sup> Pubblicata in Boll. n. 22/2007.